

**DELIBERA N. 232/21/CONS**

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. AD APPLICARE UN  
SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART.6 QUATER, PAR. 2,  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2012/531**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (di seguito, anche “*regolamento roaming*”);

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica* e il regolamento (UE) n. 2012/531 *relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (di seguito, anche “*regolamento*”);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche “*regolamento di esecuzione*”), *che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione*. Visti in particolare gli artt. nn. 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2116 della Commissione del 28 novembre 2019 che *fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 della Commissione del 14 dicembre 2020 che *fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2116*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/920 del 17 maggio 2017, *che modifica il regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto concerne le regole relative ai mercati all'ingrosso per il roaming*;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2017/920 modifica il regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto riguarda le norme sui mercati del *roaming* all'ingrosso, circa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* che prevedono fino al 30 giugno 2022: 3,2 eurocent per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017; 1 eurocent per SMS dal 15 giugno 2017; nonché una riduzione graduale per i massimali di traffico dati, da 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019) a 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022);

VISTO il documento BEREC BoR (17)56, del 27 marzo 2017, recante “*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*” (di seguito, anche gli *Orientamenti*) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K “*Sustainability*” e l'Annesso S *che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 306/19/CONS, del 9 luglio 2019, recante “*Autorizzazione alla Società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*”;

VISTA la delibera n. 249/20/CONS, del 25 giugno 2020, recante “*Autorizzazione alla Società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*”;

VISTA la richiesta della società Fastweb S.p.A. (di seguito anche “*Fastweb*”) recante “*Richiesta ai sensi dell’art. 6 quater ss. del regolamento UE n. 2012/531, di applicazione di un sovrapprezzo del roaming al dettaglio fornito da Fastweb S.p.A. – Relazione 2021*”, prot. AGCOM n. 246053 del 28 maggio 2021 e le successive integrazioni fornite con nota prot. AGCOM n. 294441 del 6 luglio 2021 e nota prot. AGCOM n. 312394 del 20 luglio 2021;

CONSIDERATO quanto segue: in data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.

Il regolamento ha introdotto il principio del c.d. “*Roam-Like-At-Home*” (di seguito, RLAH), che prevede l’applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell’Unione europea a partire dal 15 giugno 2017. Il regolamento prevede, tuttavia, che “*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale*” e “*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili*”, un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all’applicazione del RLAH (ai sensi dell’art. 6 *quater*, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all’Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 *quater*, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 *quater*, comma 3).

Secondo quanto previsto dal regolamento, Fastweb ha richiesto l’autorizzazione all’Autorità, fornendo le informazioni di cui all’art. 6 *quater*, par. 2, del regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se è possibile autorizzare l’applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l’Autorità deve stabilire se - sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile - il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio è uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque

essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal regolamento n. 2017/920.

L'insieme della documentazione presentata da Fastweb è stata dunque analizzata sulla base delle norme dei Regolamenti europei e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Fastweb non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio il cui margine negativo non è assorbibile dal margine dei servizi mobili. Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming* a decorrere dal 21 luglio 2021 fino al 20 dicembre 2021, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati in misura inferiore a quella massima, ricada nella piena responsabilità della Società;

CONSIDERATO che i sovrapprezzi sono autorizzabili limitatamente alla misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di *roaming* al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili;

RITENUTA, pertanto, accoglibile la richiesta della società Fastweb S.p.A. di poter accedere alla deroga fino alla data del 20 dicembre 2021;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di roaming**

1. La società Fastweb S.p.A., con sede legale piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano (MI), è autorizzata dal 21 luglio 2021 fino al 20 dicembre 2021, ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 2,62 €cent/min per le chiamate (uscanti); 0,44 €cent per SMS (uscanti); 0,18 €cent/MB per traffico dati .

## **Art. 2**

### **Obblighi di trasparenza e a tutela dell'utenza**

1. La società Fastweb S.p.A. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente atto è notificato alla società Fastweb S.p.A. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba